

Nr. [REDACTED] di R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Benevento

Seconda Sezione

Il Tribunale di Benevento nella persona del Giudice Monocratico, GOP dr. Marialuisa LANNI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] di Ruolo Generale, avente ad oggetto "Contratti bancari(deposito bancario, etc)":

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a [REDACTED]
[REDACTED] assistito e difeso dall'Avv. [REDACTED] , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,

Attore /Opponente

E

Controparte_1

Opposta

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Controparte_2 già *CP_3* per effetto di fusione per incorporazione, C.F. e P. IVA *P.IVA_1* , e per essa *Controparte_1* rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

Intervenuta

CONCLUSIONI

Quelle rassegnate e dettagliate nelle comparse conclusionali e nelle memorie , nonché quelle come dalle note versate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. [REDACTED] R.G. e pubblicato in data 12 settembre 2022, il Tribunale di Benevento ingiungeva a *Parte_1* e *Parte_2* il pagamento, in favore di *Controparte_1* della somma di euro 20.005,40, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre accessori.

La domanda monitoria era fondata sull'allegato inadempimento relativo a un finanziamento *Controparte_4* indicato nella documentazione prodotta come contratto n. [REDACTED] e, nelle successive comunicazioni della cessionaria, come riferimento n. [REDACTED]. La ricorrente deduceva di avere acquistato il credito da [...] *CP_4* in forza di cessione pro soluto di crediti individuabili in blocco conclusa in data 19 marzo 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. [REDACTED] ai sensi dell'art. 58 TUB.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31 ottobre 2022, *Parte_1* e *Parte_2* proponevano opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Gli opposenti contestavano, in via preliminare, la titolarità del credito in capo a *Controparte_1* e l'idoneità della documentazione prodotta a provare la cessione dello specifico credito azionato. Contestavano, inoltre, l'esistenza e la validità del rapporto di finanziamento, disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul documento prodotto come contratto, deducevano la mancata prova dell'erogazione della somma, la violazione della disciplina sul credito ai consumatori, l'illegittimità degli interessi e, in particolare, del tasso moratorio, nonché l'indeterminatezza delle condizioni economiche e del piano di ammortamento.

Si costituiva *Controparte_1* chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.

Con atto di intervento ex art. 111, comma 3, c.p.c., si costituiva *CP_3* deducendo di essere subentrata, a seguito di scissione parziale di *Controparte_1* [...] stipulata in data 21 dicembre 2022, nel compendio di crediti *Cont* comprensivo del credito per cui è causa. *CP_3* chiedeva, tra l'altro, la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento della somma di euro 20.005,40 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Nel corso del giudizio veniva altresì esperito il procedimento di mediazione n. [REDACTED] R.A., delegata dal giudice e avente ad oggetto la materia dei contratti bancari, innanzi all'organismo InMedio, sede di Benevento, iscritto al n. [REDACTED] del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia. L'istanza veniva depositata in data 11 aprile 2023 da *CP_3* all'incontro del 18 maggio 2023 comparivano le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, e il mediatore dichiarava conclusa la procedura con esito negativo, non essendo possibile il raggiungimento di un accordo.

Successivamente, con atto di fusione per incorporazione del 31 ottobre 2024, a rogito del Notaio *Persona_1* di Milano, [REDACTED], *CP_3* veniva incorporata in *Controparte_2*. L'atto prevede che la fusione abbia effetto dall'11 novembre 2024, ovvero dalla data dell'ultima iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c., se successiva, e dispone il subentro dell'incorporante in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda, nonché in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura.

Espletato lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., le istanze istruttorie degli opposenti venivano rigettate con ordinanza del 24 febbraio 2024. Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che il presente Giudicante è subentrato nel ruolo dell'ex dott. *CP_5* in data 13 febbraio 2025, con decreto n. 19 del Presidente del Tribunale

di Benevento, procedendo alla trattazione della causa in data 13.03.2025. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.

In via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione delegata/obbligatoria, conclusosi con verbale negativo del 18 maggio 2023, sicché la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi assolta. Ritiene il Tribunale di dover esaminare, con carattere assorbente e secondo il criterio della ragione più liquida, la questione della titolarità sostanziale del credito azionato, poiché tale questione è idonea, da sola, a definire la controversia, atteso che la parte opposta, attrice in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere in via monitoria.

Non occorre, pertanto, esaminare in via prioritaria le ulteriori questioni relative al disconoscimento delle sottoscrizioni, alla validità del contratto, all'usurarietà degli interessi, all'ammortamento e alla quantificazione del saldo, che restano assorbite ove risulti non provata la titolarità del credito in capo alla parte che agisce.

La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione; essa deve essere allegata e provata dalla parte che agisce, salvo che sia riconosciuta dalla controparte o risulti da difese incompatibili con la relativa contestazione (art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 aprile 2025, n. 10018; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tale principio opera con particolare nettezza, poiché l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, resta attore in senso sostanziale e conserva l'onere di provare l'esistenza, la titolarità e l'ammontare del credito (artt. 633 ss. c.p.c.; art. 645 c.p.c.; art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327).

In materia di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (art. 58 d.lgs. n. 385/1993; artt. 1260 ss. c.c.) occorre distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti soltanto l'inclusione del credito specifico nel blocco ceduto, senza mettere in discussione l'esistenza del contratto di cessione, dall'ipotesi in cui la

contestazione investa anche l'esistenza, l'idoneità documentale o l'efficacia della vicenda traslativa rispetto al credito azionato.

Nel primo caso, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire prova adeguata, purché le indicazioni in esso contenute siano sufficientemente precise e consentano di ricondurre con certezza il credito controverso al compendio trasferito (art. 58 TUB; Cass. civ., Sez. III, 3 maggio 2024, n. 12007; Cass. civ., Sez. III, ord., 10 maggio 2024, n. 12818; Cass. civ., Sez. III, ord., 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. I, ord., 5 giugno 2025, n. 15088).

Nel secondo caso, invece, la pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale non ha efficacia costitutiva e non costituisce, di per sé, prova legale dell'acquisto dello specifico credito, svolgendo essenzialmente funzione di pubblicità e di opponibilità ai debitori ceduti, in luogo degli adempimenti individuali di notificazione o accettazione di cui all'art. 1264 c.c. (art. 58 TUB; art. 1264 c.c.; Cass. civ., Sez. I, ord., 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. civ., Sez. III, ord., 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass. civ., Sez. I, ord., 5 giugno 2025, n. 15088; Cass. civ., Sez. III, ord., 23 maggio 2026, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, ord., 29 dicembre 2025, n. 34641; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 aprile 2025, n. 10018; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327). Pertanto, quando la contestazione sia specifica e investa il titolo traslativo e l'inclusione del singolo rapporto, il cessionario deve fornire una prova documentale idonea a dimostrare il collegamento tra il credito dedotto in giudizio e l'operazione di cessione in blocco (art. 2697 c.c.; art. 58 TUB; Cass. civ., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. III, ord., 23 maggio 2026, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327). Nel caso in esame, gli oppositori non si sono limitati a negare genericamente il credito, ma hanno contestato in modo specifico sia la titolarità sostanziale della pretesa in capo a *Controparte_1* sia il successivo subentro di *CP_3* e di *Controparte_2* nella parte in cui tali vicende presuppongono il previo e valido acquisto del credito da parte di *Controparte_1*. [...] La contestazione investe, in particolare, la prova del contratto di cessione [...] *Controparte_4* *Controparte_1* l'idoneità dell'avviso pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n. 40/2021, la mancanza di un raccordo oggettivo con il rapporto n. [REDACTED] e il valore probatorio dei documenti unilateralmente formati o provenienti dall'area soggettiva della cessionaria. Ne consegue che non può trovare applicazione il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e che la fattispecie ricade nell'ipotesi in cui il contratto di cessione e l'inclusione del credito nel compendio ceduto costituiscono essi stessi il fatto da provare (art. 115 c.p.c.; art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 aprile 2025, n. 10018).

L'avviso relativo alla cessione pro soluto del 19 marzo 2021 tra *Controparte_4* e *Controparte_1* contiene criteri generali di inclusione ed esclusione del portafoglio ceduto; esso non riporta, tuttavia, il numero del rapporto dedotto in giudizio, n. [REDACTED] né il riferimento interno n. [REDACTED] attribuito dalla cessionaria, né altri elementi univoci idonei a collegare senza incertezze il credito azionato all'operazione di cessione. Il rapporto controverso presenta dati astrattamente compatibili con alcuni criteri indicati nell'avviso, trattandosi di finanziamento *CP_4* posizione riferita a persone fisiche, durata inferiore a 180 mesi, comunicazione di decadenza dal beneficio del termine del 29 aprile 2020 e saldo al 28 febbraio 2021; tali elementi sono, però, soltanto compatibili con il perimetro dell'avviso e non sono, da soli, dimostrativi dell'inclusione certa dello specifico credito nel portafoglio ceduto.

La compatibilità astratta non equivale alla prova richiesta in giudizio e, in presenza della contestazione degli opposenti, occorre un documento di raccordo idoneo a consentire la verifica del trasferimento del singolo credito, quale un elenco crediti, un allegato identificativo o altro documento univoco e controllabile, raccordo che non risulta fornito con certezza dalla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (art. 2697 c.c.; art. 58 TUB; Cass. civ., Sez. III, ord., 23 maggio 2026, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, ord., 29 dicembre 2025, n. 34641; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327).

Le diffide di pagamento del 21 febbraio 2022, recanti il riferimento n. [REDACTED] e l'importo di euro 20.005,48, attestano che *Controparte_1* si qualificava

come cessionaria del credito, ma costituiscono dichiarazioni provenienti dalla stessa parte interessata alla riscossione e non provano il fatto storico-giuridico del trasferimento dello specifico credito; esse possono assumere rilievo sul piano della messa in mora e della manifestazione della pretesa creditoria, ma non suppliscono alla prova del titolo di acquisto del credito né all'onere di dimostrare l'inclusione del rapporto nel blocco ceduto (art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. III, ord., 23 maggio 2026, n. 15900; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327). L'estratto conto *CP_4* al 28 febbraio 2021 indica un saldo complessivo di euro 20.004,15 ed è utile, in astratto, alla ricostruzione contabile del quantum presso il creditore originario, ma non dimostra il successivo trasferimento del credito da *Controparte_4* a *Controparte_1* esso prova, al più, l'esistenza di una posizione contabile presso il cedente alla data indicata, restando estraneo alla prova della vicenda traslativa posta a fondamento della legittimazione sostanziale della cessionaria (art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 aprile 2025, n. 10018; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327).

La certificazione *CP_1* del 18 dicembre 2023 attesta che, tra i crediti oggetto della scissione in favore di *CP_3* rientrerebbero i crediti già di titolarità di [...] *Controparte_1* già cessionaria di *Controparte_4* vantati nei confronti di *Parte_1* [...] e del coobbligato *Parte_2* tale documento è rilevante nella ricostruzione del passaggio *Controparte_6*, ma non risolve il nodo probatorio anteriore, poiché presuppone che *Controparte_1* avesse già acquistato il credito da *Controparte_4* e non sostituisce la prova primaria della prima cessione né il necessario raccordo con lo specifico rapporto n. [REDACTED]. In altri termini, la certificazione può concorrere a descrivere il subentro successivo, ma non dimostra autonomamente il fatto costitutivo originario della titolarità azionata in sede monitoria. Gli atti relativi alla scissione parziale *Controparte_7* [...] e alla fusione per incorporazione di *CP_3* in *Controparte_2* dimostrano, nei rispettivi limiti, le vicende societarie e successorie intervenute nel corso del giudizio (artt. 2506-bis, 2506-quater e 2504-bis c.c.); in particolare, l'atto di fusione del 31 ottobre 2024, a rogito del Notaio *Persona_1* [REDACTED] racc.

n. [REDACTED] giustifica la formula processuale *Controparte_2* già *CP_3* e documenta il subentro universale dell'incorporante nei rapporti facenti capo all'incorporanda ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. Tali atti, tuttavia, non provano che il credito controverso fosse già entrato nel patrimonio di *Controparte_1* per effetto della prima cessione da *Controparte_4* e non possono sanare la lacuna probatoria concernente il passaggio originario Agos - *CP_1*.

Il materiale probatorio complessivamente prodotto dalla parte opposta e dall'intervenuta, costituito dall'avviso in Gazzetta Ufficiale n. [REDACTED], dalle diffide, dall'estratto conto *CP_4* dalla certificazione *CP_1* e dagli atti di scissione e fusione, non consente dunque di affermare, senza margini di incertezza, che il credito n. [REDACTED] fosse incluso nel portafoglio ceduto da *Controparte_4* a [...] *Controparte_1* il 19 marzo 2021. La catena traslativa risulta, pertanto, non provata nel suo passaggio originario e decisivo e, in mancanza di prova della titolarità sostanziale del credito in capo alla parte opposta/intervenuta, la domanda monitoria non può essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato (artt. 633 ss. e 645 c.p.c.; art. 2697 c.c.; Cass. civ., Sez. I, ord., 16 aprile 2025, n. 10018; Cass. civ., Sez. III, ord., 1° giugno 2026, n. 17327).

Va aggiunto che l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. [REDACTED] contempla, tra i criteri di esclusione, anche l'ipotesi dei crediti vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo ad *Controparte_4* entro il 28 febbraio 2021 e ai quali *CP_4* non abbia ancora fornito risposta per iscritto, ovvero abbia comunicato l'accoglimento del reclamo.

Gli opposenti hanno dedotto di avere inviato ad *CP_4* contestazioni scritte già nel 2020, richiamando una raccomandata A/R del 22 gennaio 2020 e una comunicazione PEC del 26 maggio 2020; tale profilo rafforza l'esigenza di una prova puntuale del perimetro ceduto, poiché l'avviso contiene anche criteri di esclusione che impongono una verifica non meramente astratta dell'inclusione del credito.

La questione resta tuttavia assorbita dalla ratio principale della decisione, costituita dalla mancata prova positiva della titolarità sostanziale e del raccordo documentale tra

la cessione CP_4 - CP_1 e il credito specificamente azionato. Gli opposenti hanno altresì disconosciuto la copia del contratto di finanziamento e le sottoscrizioni ivi apposte, ai sensi degli artt. 214 c.p.c. e 2719 c.c.; a fronte di tale disconoscimento, la parte che intenda avvalersi della scrittura ha l'onere di chiederne e coltivarne la verifica nei modi di cui all'art. 216 c.p.c., oltre a produrre il documento nella forma idonea a consentire il controllo di provenienza, integrità e conformità all'originale (artt. 214, 215 e 216 c.p.c.; art. 2719 c.c.). Anche tale profilo, pur rilevante nel merito del rapporto originario, resta assorbito dalla decisione sulla titolarità sostanziale del credito, sufficiente a definire il giudizio. Restano parimenti assorbite, perché non decisive una volta esclusa la prova della titolarità sostanziale del credito, le ulteriori questioni relative all'usurarietà dei tassi di mora e degli interessi, all'anatocismo e al piano di ammortamento alla francese, alla nullità ex art. 117 TUB, alle violazioni degli obblighi informativi ex artt. 124 e 125-bis TUB, alla mancata prova dell'erogazione, alle clausole vessatorie e alla quantificazione del credito.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di Controparte_2 [...] quale società incorporante di CP_3 e successore universale della stessa, che ha insistito per la conferma del decreto ingiuntivo e per l'accertamento del credito. Tenuto conto del valore della controversia, pari a euro 20.005,40, dello scaglione applicabile da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, della natura documentale delle questioni, dell'attività difensiva svolta nelle fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, nonché dell'assenza di attività istruttoria orale ammessa, i compensi vengono liquidati nei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e quindi in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta.

Va disposta la distrazione delle spese in favore dell'avv. Antonio De Lillo, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, nella persona del Giudice Monocratico GOP, dott.ssa Marialuisa Lanni, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1

[...] e *Parte_2* avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2022, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Benevento nel procedimento n. [REDACTED] R.G.;
3. Rigetta la domanda monitoria e ogni domanda di condanna proposta dalla parte opposta/intervenuta nei confronti di *Parte_1* e *Parte_2* [...], per mancata prova della titolarità sostanziale del credito azionato;
4. Dichiara assorbite le ulteriori questioni, eccezioni e istanze istruttorie;
5. Condanna *Controparte_2* quale società incorporante di *CP_3* [...] alla rifusione delle spese di lite in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, che liquida in euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
6. Dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore dell'avv. Antonio De Lillo, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Benevento il 25/06/2026.

IL GIUDICE GOP
Dott.ssa Marialuisa Lanni